

**LA GIURISPRUDENZA
DELLA
CORTE DI CASSAZIONE
DEL 2014**

***LE PRINCIPALI SENTENZE
DELLE SEZIONI UNITE***

EMPOLI IL 19.12.2014

Avv. Roberto Nannelli

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014 CHE SARANNO ESAMINATE

- 1) n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo**
- 2) n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda**
- 3) n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria**
- 4) n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione**
- 5) n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede**
- 6) n.15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato**
- 7) n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche**
- 8) n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia**
- 9) n. 23675 del 6.11.2014 - Quando si perfeziona la litispendenza**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 61 DEL 7.1.2014

ESECUZIONE FORZATA, CREDITORI E TITOLO ESECUTIVO

**LE VICENDE DEI CREDITI DEGLI INTERVENUTI IN UN
PROCESSO ESECUTIVO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

Art. 493 cpc: Pignoramenti su istanza di più creditori

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

Art. 499/1 cpc: Intervento

Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 cc.

Art. 500 cpc: Effetti dell'intervento

L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

Art. 564 cpc: Facoltà dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Art. 566 cpc: Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione

Art. 629 cpc: Rinuncia

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'art. 306.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

QUESTIONI CONTROVERSE:

IL CREDITORE MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO DI FRONTE A UN PIGNORAMENTO PRECEDENTE PUO' SCEGLIERE TRA INTERVENIRE NELL'ESECUZIONE O PROMUOVERE SULLO STESSO BENE UN NUOVO PIGNORAMENTO; SE SCEGLIE DI INTERVENIRE CHE SORTE HA LA SUA POSIZIONE IN CASO DI CADUCAZIONE DEL PIGNORAMENTO INIZIALE?

IL VENIR MENO DEL PIGNORAMENTO INIZIALE TRAVOLGE O NO ANCHE GLI INTERVENTI DEGLI ALTRI CREDITORI E IL LORO DIRITTO A PROSEGUIRE L'ESECUZIONE?

POSSONO COSTORO PROSEGUIRE L'ESECUZIONE DOPO LA CADUCAZIONE DEL PRIMO PIGNORAMENTO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Premesso che i creditori muniti di titolo esecutivo possono scegliere tra intervenire nel processo instaurato da altro creditore e effettuare un nuovo pignoramento del medesimo bene, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente sia da quello che lo ha preceduto, sia da quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento; sicchè, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 cpc, da un lato, il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore precedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore precedente per il venir meno del suo titolo travolge ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi.

(Cass. Sez. III, 13.2.2009 n. 3531 - Cass. Sez. III, 30.4.2009 n. 10109)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Attribuendo rilevanza meramente oggettiva alle attività spiegate per l'impulso e lo sviluppo del processo esecutivo (con totale indifferenza, dunque, rispetto a quale dei creditori muniti di titolo esecutivo le abbia poste in essere), il processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, è insensibile alle vicende relative al titolo invocato dal precedente (anche in mancanza di pignoramento successivo o ulteriore poi riunito) purchè il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia.

(Cass. Sez. III, 28.1.1978 n. 427)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Poiché nel nostro processo esecutivo c'è il principio della par condicio creditorum senza diritto di priorità al creditore procedente ex art. 500 cpc, il creditore intervenuto con titolo esecutivo si trova in una situazione paritetica a quella del creditore procedente, potendo sia l'uno, sia l'altro, dare impulso al processo esecutivo con il compiere o richiedere al giudice il compimento di atti esecutivi.**
- L'azione esecutiva è un iter di una serie di atti espropriativi compiuti dal creditore o, su sua richiesta, dal giudice, dei quali l'uno presuppone il compimento dell'altro che lo precede. Questo si ha in tutte le azioni esecutive, sia promosse dal creditore pignorante sia proseguite dai singoli creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo.**
- L'esercizio dell'azione esecutiva di un creditore è anche esercizio delle azioni esecutive degli altri. Correttamente il precedente del 1978 afferma che l'atto compiuto da un legittimato si partecipa agli altri.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Cosicché, nel momento dell'intervento, il creditore munito di titolo, che è legittimato al compimento dei singoli atti espropriativi, compie atto d'esercizio dell'azione esecutiva e partecipa al pignoramento già da altri eseguito che è il presupposto degli atti esecutivi successivi.**
- Gli atti esecutivi compiuti prescindono da chi concretamente li ha posti in essere e fanno parte di un'unica sequenza che inizia con il pignoramento e finisce con la vendita e la distribuzione del ricavato.**
- Quindi, una volta iniziato il processo lo stesso può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo.**
- Sussiste così il principio secondo cui la caducazione del titolo posto a base dell'azione esecutiva del creditore precedente non travolge la posizione degli interventori titolati, a prescindere dalla circostanza che dopo il relativo pignoramento ve ne sia stato altro successivo.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Il principio vale per invalidità sopravvenuta del titolo esecutivo e non per l'invalidità originaria del pignoramento, per difetto ab origine di titolo esecutivo, per vizi intrinseci all'atto o mancando i presupposti processuali dell'azione esecutiva.**
- Quando invece si ha un difetto originario del titolo esecutivo, il principio suddetto è inapplicabile; cioè se il titolo esecutivo giudiziale sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesistente o se l'atto posto a fondamento dell'azione esecutiva non sia riconducibile ab origine al novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 cpc.**
- Si ha così la distinzione tra difetto originario e difetto sopravvenuto del titolo del creditore precedente: solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore precedente ha avuto validità.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 61 del 7.1.2014 - Esecuzione forzata, creditori e titolo esecutivo

Massima:

“Nel processo di esecuzione forzata, a cui partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore precedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poichè nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore precedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finchè il titolo del creditore precedente ha conservato validità”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 5087 DEL 5.3.2014

USUCAPIONE DELL'AZIENDA

**L'AZIENDA COME COMPLESSO DI BENI VINCOLATI DALLO
STESSO SCOPO IMPRENDITORIALE E OGGETTO DI
POSSESSO DA PARTE DI CHI NON E' PROPRIETARIO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

Art. 816 cc: Universalità di mobili

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Art. 1140 cc: Possesso

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1160 cc: Usucapione delle universalità di mobili

L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

Art. 2555 cc: Nozione di azienda

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

Art. 2556 cc: Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante .

Art. 2561 cc: Usufrutto dell'azienda

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo.

La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

QUESTIONE CONTROVERSA

***UN'AZIENDA, CHE E' DEFINIBILE
COME IL COMPLESSO DEI BENI
UTILIZZATI DALL'IMPRENDITORE
PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA
IMPRESA, PUO' ESSERE INTESA
COME UNIVERSALITA' DI BENI E
QUINDI PUO' ESSERE USUCAPITA?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

PRESUPPOSTI

- L'ART. 2555 cc DEFINISCE L'AZIENDA IL COMPLESSO DEI BENI ORGANIZZATO PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA. MA LA NORMA VA COORDINATA CON LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI, CONTENUTA NEGLI ARTT. 810 - 817 cc

- SI E' DETTO IN DOTTRINA CHE LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI GIURIDICI DEL CODICE CIVILE NON CONSENTIREBBE DI QUALIFICARE L'AZIENDA - BENE UNITARIO, A COMPOSIZIONE VARIABILE NEL TEMPO E QUALITATIVAMENTE MISTA PERCHE' COMPOSTA DA BENI MOBILI O IMMOBILI - COME UNA UNIVERSALITÀ DI BENI COME DEFINITA DALL'ART. 816 cc, CHE SUPPONE SIA LA NATURA MOBILIARE DI TUTTI I BENI SIA LA LORO APPARTENENZA ALL'UNICO PROPRIETARIO

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

PRESUPPOSTI

- **IL RICONOSCIMENTO CHE L'AZIENDA, COME OGGETTO DI DIRITTI, COSTITUISCE UN BENE GIURIDICO NON SAREBBE SUFFICIENTE - SI È OSSERVATO - PER CONSIDERARLA UNA COSA, CHE SOLA PUÒ ESSERE OGGETTO DI POSSESSO (E QUINDI DI USUCAPIONE) NELLA DEFINIZIONE DELL'ART. 1140 cc; QUINDI LA CONSIDERAZIONE DELLE COSE CHE COMPONGONO L'AZIENDA, CON LA RICONDUZIONE - EVENTUALMENTE ANALOGICA - DI QUESTA A UN'UNIVERSITAS RERUM SAREBBE UN PASSAGGIO INDISPENSABILE PER L'AMMISSIONE DEL SUO POSSESSO**
- **LA CASSAZIONE HA AFFERMATO CHE L'AZIENDA È EQUIPARABILE A UN'UNIVERSITAS RERUM REGOLATA DALL'ART. 816 cc MA I PRECEDENTI RIGUARDANO CASI DI ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO E NON ORIGINARIO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

Le Sezioni Unite risolvono il caso (trattato per la prima volta) così:

- Il riconoscimento legislativo dell'unità economica dell'azienda importa implicito accoglimento della tesi per cui le norme (2558, 2559, 2560, 2112), dettate per gli acquisti derivativi, sono applicabili per analogia agli acquisti a titolo originario, come è l'usucapione**
- Non ci sono nel codice civile norme incompatibili con l'affermazione che l'azienda sia suscettibile di possesso; allora si può prevedere che il possesso possa anche portare all'usucapione ex artt. 1158 e segg cc**
- La definizione del possesso è prevista dell'art. 1140 cc, come potere sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è così configurabile sempre che, per lo stesso bene, sia ipotizzabile la proprietà o un altro diritto reale, al cui esercizio corrisponda l'attività del possessore**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

Le Sezioni Unite risolvono il caso (trattato per la prima volta) così:

- Che l'azienda possa essere oggetto di proprietà o di usufrutto è espressamente sancito dagli artt. 2556/1 e 2561 c.c.. Ciò giustifica l'affermazione che chi esercita sull'azienda un'attività corrispondente a quella di un proprietario o di un usufruttuario la possiede, e, nel concorso degli altri requisiti di legge, la usucapisce. Il possesso si riferisce solo al "complesso dei beni" unitariamente considerato, e non ai singoli beni che possono non appartenere necessariamente al titolare dell'azienda, e seguono le regole di circolazione loro proprie**
- Il possesso dell'azienda è poi previsto dall'art. 670 cpc che ammette il sequestro delle aziende - o di "altre universalità di beni" - quando ne sia controversa (la proprietà o) il possesso. La controversia sulla proprietà dell'azienda si ricollega all'art. 2556/1; mentre quella sul possesso dell'azienda si ricollega inevitabilmente all'art. 1140 cc**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 5087 del 5.3.2014 - Usucapione azienda

Massima:

“Ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 7305 DEL 28.3.2014

AZIONE DI RIVENDICAZIONE E AZIONE RESTITUTORIA

**LA INTERSCAMBIABILITA' O MENO DELLA AZIONE
PERSONALE DI RESTITUZIONE
CON QUELLA REALE DI RIVENDICA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

Art. 948 cc: Azione di rivendicazione

Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

Art. 949 cc: Azione negatoria

Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

Art. 2697 cc: Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 112 cpc: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

QUESTIONI CONTROVERSE:

LE DIFESE DI CARATTERE PETITORIO OPPOSTE A UN'AZIONE DI RILASCIO O CONSEGNA COMPORTANO O MENO LA TRASFORMAZIONE IN REALE DELLA DOMANDA CHE SIA STATA PROPOSTA E MANTENUTA FERMA DALL'ATTORE COME PERSONALE?

E' AZIONE PERSONALE O REALE QUELLA ESERCITATA NEI CONFRONTI DI CHI NON ACCAMPA ALCUN TITOLO A GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ MATERIALE DEL BENE OGGETTO DELLA CONTROVERSA?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE PRIMA QUESTIONE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Le difese petitorie svolte dal convenuto nei confronti dell'attore che aveva proposto azione personale di rilascio modificano in azione di rivendicazione quella di restituzione esercitata dall'attore stesso e quindi egli viene a essere gravato dell'onere di fornire la *probatio diabolica*, per poter ottenere il rilascio o la consegna del bene.

(Cass. Sez. II, 26.9.1991 n. 10073; Cass. Sez. III, 2.6.1998 n. 5397; Cass. Sez. III, 19.5.2006 n. 11774)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMA QUESTIONE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Le difese petitorie svolte dal convenuto nei confronti dell'attore che aveva proposto azione personale di rilascio non modificano in azione di rivendicazione quella di restituzione esercitata dall'attore stesso.

(Cass. Sez. III, 9.9.1999 n. 8930; Cass. Sez. II, 27.2.2001 n. 2908; Cass. Sez. II, 26.2.2007 n. 4416; Cass. Sez. II, 27.1.2009 n. 1929; Cass. Sez. II, 23.12.2010 n. 26003; Cass. Sez. VI, 17.1.2011 n. 884)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

PRIMA QUESTIONE

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Il secondo orientamento è coerente con i principi di disponibilità e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che riservano alle parti la formulazione delle loro richieste, la deduzione delle relative ragioni e l'allegazione dei fatti, ma che vietano al giudice di pronunciare al di fuori o oltre i limiti delle domande proposte.**
- Il destinatario di un'azione personale di restituzione, pertanto, può contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali petitorie, senza tuttavia che ciò dia luogo a una *mutatio o emendatio libelli*, che non sono consentite neppure all'attore, se non nei limiti dell'art 183 cpc.**
- Resta comunque salvo il potere del giudice di dare della domanda l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata dalla parte, ma sempre alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte, delle richieste formulate.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

PRIMA QUESTIONE

Massima:

“In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE
SECONDA QUESTIONE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Sono state ritenute possibili le azioni di restituzione, diverse da quelle di rivendicazione, quando la detenzione del bene era fondata su un rapporto obbligatorio scaduto o per recesso, o per spirare del termine o per altra causa o, in qualche caso, quando la detenzione stessa era senza alcun valido titolo negoziale.

(Cass. Sez. II, 19.2.2002 n. 2392; Cass. Sez. III, 24.7.2013 n. 17941)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDA QUESTIONE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.

(Cass. Sez. II, 14.1.2013 n. 705; Cass. Sez. II, 4.7.2005 n. 14135)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- L'azione personale di restituzione tende a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi (locazione, comodato, deposito, ecc.) che non presuppongono necessariamente nel *tradens* la qualità di proprietario.
- Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
- In questo caso la domanda è di rivendicazione poiché il suo fondamento sta non in un rapporto obbligatorio personale *inter partes*, ma nel diritto di proprietà tutelato *erga omnes*, di cui occorre che venga data la piena prova, mediante la *probatio diabolica*.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 7305 del 28.3.2014 - Azione di rivendicazione e restitutoria

Massima:

“La domanda di condanna al rilascio e alla restituzione di un bene proposta dall'attore nei confronti del convenuto che sia fondata sul presupposto che il secondo disponga di fatto del bene oggetto della domanda in assenza, originaria o sopravvenuta, di un valido titolo è domanda di rivendicazione e quindi è necessario che l'attore dia la dimostrazione piena del proprio diritto di proprietà anche attraverso la cd. probatio diabolica”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 8510 DEL 11.4.2014

RISARCIMENTO DEL DANNO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**LA POSSIBILITA' DI PROPORRE LA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DEI DANNI IN UNA CAUSA DI RISOLUZIONE
DI UN CONTRATTO DI CUI PRIMA SI E' CHIESTO
L'ADEMPIMENTO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

Art. 1453 cc: Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

QUESTIONE CONTROVERSA:

UNA VOLTA CONVERTITA IN CORSO DI CAUSA LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO IN QUELLA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INADEMPIUTO, FACOLTA' QUESTA CONSENTITA DALL'ART. 1453/2 CC, E' POSSIBILE, CONTESTUALMENTE ALLA VARIAZIONE SUDDETTA, PROPORRE ANCHE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

L'art. 1453 c.c., comma 2, deroga alle norme processuali che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, nel senso di permettere la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma tale deroga non si estende alla domanda ulteriore di risarcimento del danno consequenziale a quella di risoluzione, trattandosi di domanda del tutto diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella originaria.

(Cass. Sez. II, 23.1.2012 n. 870)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

La facoltà prevista dall'art. 1453 c.c., comma 2, di mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione contrattuale in deroga al divieto di mutatio libelli si estende anche alla conseguente domanda di risarcimento danni (nonchè per le stesse ragioni a quella di restituzione del prezzo), essendo quest'ultima domanda sempre proponibile quale domanda accessoria sia di quella di adempimento sia di quella di risoluzione, come espressamente previsto dall'art. 1453 c.c., comma 1.

(Cass. Sez. II, 31.5.2008 n. 26325)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- L'art. 1453 c.c., nel dare al contraente la facoltà di chiedere "a sua scelta" l'adempimento o la risoluzione del contratto, offre alla parte che, con la domanda di adempimento, abbia inizialmente puntato all'attuazione del contratto sul presupposto del suo mantenimento, anche la possibilità - a fronte di un inadempimento che, nelle more del giudizio, perdura o si aggrava - di rivedere la sua scelta.**
- Lo ius variandi è giustificato dal fatto che le azioni di adempimento e di risoluzione mirano a risultati coordinati e convergenti. Nei contratti sinallagmatici, l'azione di adempimento e quella di risoluzione sono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente in regola; pur avendo diversi petitum soddisfano lo stesso interesse della parte adempiente: evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Quando in luogo dell'adempimento chiede la risoluzione, l'attore muta l'oggetto della domanda già proposta. L'azione di risoluzione è nuova rispetto a quella di adempimento: la trasformazione della domanda di adempimento a quella di risoluzione è un'autentica mutatio libelli. Il passaggio, consentito dall'art. 1453/2 cc, dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione è una deroga alle norme processuali che precludono il mutamento della domanda nel corso del giudizio e la proposizione di domande nuove in appello.**
- Ciò vale a condizione che i fatti posti a fondamento della domanda di risoluzione coincidano con quelli della domanda di adempimento originariamente proposta. Se l'attore allega alla domanda di risoluzione un inadempimento diverso, cioè una nuova causa petendi, tornano ad applicarsi le preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 cpc.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Il primo comma dell'art. 1453 cc, nel fare "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", ritiene possibile il cumulo tra la domanda per ottenere lo scioglimento del contratto e l'azione risarcitoria per la riparazione del pregiudizio economico del creditore insoddisfatto.**
- Mentre l'azione di adempimento e quella di risoluzione danno luogo ad un concorso alternativo di rimedi, in parte tra loro surrogabili, con il solo limite della seconda parte del secondo comma (posto che "non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione"), la domanda di risarcimento può, a scelta della parte, essere proposta insieme con quella di adempimento o di risoluzione.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 8510 del 11.4.2014 - Risarcimento del danno e risoluzione

MASSIMA:

“La parte che, ai sensi dell'art. 1453 cc, comma 2, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 12065 DEL 29.5.2014

PROVA DELLA QUALITA' DI EREDE

**IL VALORE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA' IN CUI UNA PARTE SI
AFFERMA EREDE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

Art. 2697 cc: Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 115 cpc: Disponibilità delle prove

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

Art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445: Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

QUESTIONE CONTROVERSA:

E' O NO IDONEA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AD OFFRIRE LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DELLA QUALITÀ DI EREDE IN CAPO A CHI IN DETTA QUALITÀ INTERVENGA IN UN GIUDIZIO PENDENTE TRA ALTRE PERSONE, O LO RIASSUMA A SEGUITO DI INTERRUZIONE, OPPURE PROPONGA IMPUGNAZIONE ASSUMENDO DI ESSERE EREDE DI UNA DELLE PARTI DEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

L'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, non ha nessun valore probatorio, neppure indiziario, nel giudizio civile, che invece è caratterizzato dal principio dell'onere della prova. Ciò anche con specifico riferimento alla prova della qualità di erede della parte, deceduta nelle more del giudizio, a carico del ricorrente in cassazione, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile.

(Cass. Sez. III, 5.8.2013 n. 18599; Cass. Sez. II, 6.3.2008 n. 6132)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Ai fini dell'indagine sulla legittimazione ad agire o contraddire di un determinato soggetto che deduce la sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, il giudice può trarre elementi di convincimento da un atto di notorietà, soprattutto ove le risultanze di questo non siano contestate dalla controparte.

(Cass. Sez. III, 6.7.2009 n. 15803; Cass. Sez. II, 23.1.2012 n. 879)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è la dichiarazione di scienza su stati, qualità personali o fatti che siano a conoscenza diretta del dichiarante; vale solo in un procedimento amministrativo.**
- Ciò preclude una sua automatica utilizzazione all'interno del processo civile, caratterizzato da principi incompatibili con la equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva in ambito amministrativo e del processo civile, dove invece vige il principio per cui la parte non può costituire in suo favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cc.**
- In sede giurisdizionale le prove si devono formare e acquisire nel rispetto del contraddittorio, anche secondo il principio del giusto processo ex art. 111 Cost., che garantisce l'esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti, finalità che sarebbe disattesa con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- L'art. 167/1 cpc impone al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; la non contestazione di quei fatti è un comportamento vincolante per il giudice e rende inutile provare i fatti stessi.**
- L'art. 115 cpc al primo comma prevede che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".**
- Di fronte a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la parte, nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta, per impedire l'operatività del principio di non contestazione, ha l'onere di contestare il contenuto della stessa con un grado di specificità correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella stessa dichiarazione sostitutiva.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 12065 del 29.5.2014 - Prova della qualità di erede

MASSIMA:

“Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, o lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cc, oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la PA e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi dell'art. 115 cpc. in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 15925 DEL 4.7.2014

MORTE DELLA PARTE E ULTRATTIVITA' DEL MANDATO

**LA DIMENSIONE TEMPORALE E LA VALIDITA' DELLO IUS
POSTULANDI ATTRIBUITO AL DIFENSORE
DELLA PARTE DECEDUTA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

Art. 285 cpc: Modo di notificazione della sentenza

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170.

Art. 299 cpc: Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

Art. 300 cpc: Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

Art. 330 cpc: Luogo di notificazione dell'impugnazione

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

QUESTIONE CONTROVERSA:

SE LA PARTE COSTITUITA MUOIA PRIMA DELLA UDIENZA DI DISCUSSIONE, SIA VITTORIOSA NEL GRADO E LA MORTE NON SIA STATA NÈ DICHIARATA IN UDIENZA NÈ NOTIFICATA ALLA CONTROPARTE, QUALORA QUEST'ULTIMA PROPONGA IMPUGNAZIONE CONTRO LA PARTE DECEDUTA, NOTIFICANDOLA A COLUI CHE ERA STATO SUO PROCURATORE NEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO E GLI EREDI SI DIFENDANO NEL GRADO, L'IMPUGNAZIONE E' O MENO VIZIATA NELLA VOCATIO IN IUS E, SE SI, LA DIFESA DEGLI EREDI HA EFFICACIA SANANTE DI QUEL VIZIO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La costituzione degli eredi della parte defunta ha un effetto sanante:

a) dalla costituzione - e quindi ex nunc - se effettuata nel vigore dell'art. 164 cpc anteriore alle modifiche operate con la Legge n. 353/1990; b) dalla notifica dell'impugnazione - e quindi ex tunc - se relativa alle cause c.d. di nuovo rito.

(Cass. Sez. Trib., 14.1.2011 n. 776; Cass. Sez. II, 19.11.2010 n. 23522)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

La erronea evocazione in giudizio di una parte che non sia la "giusta parte" non comporta la nullità della vocatio in jus, e quindi la conseguente possibilità di sanatoria a seguito della costituzione della parte pretermessa, quanto piuttosto la inammissibilità del ricorso stesso, da dichiararsi anche di ufficio.

(Cass. Sez. Un., 13.3.2013 n. 6070)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Ex art. 300 cpc è indispensabile e insostituibile la comunicazione formale dell'evento da farsi dal procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare in giudizio, e non ha perciò rilevanza la conoscenza che dell'evento le altre parti abbiano aliunde; quindi l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fatta dal procuratore alle altre parti.

- L'interruzione del processo non si produce automaticamente: finché non vi sia la comunicazione formale del procuratore della parte defunta o divenuta incapace, proseguendo l'iter processuale nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in vita o continuasse ad essere capace, si verifica, appunto, il fenomeno dell'ultrattività della procura ad litem, nonostante il verificarsi dell'evento che, per la norma dell'art. 1722, n. 4, avrebbe dovuto procurarne l'estinzione

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Allorchè però la parte abbia conferito procura ad litem per il solo giudizio di primo grado, il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai nè notificare validamente la sentenza nè, tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame. Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio.**
- Qualora la morte si verifichi dalla chiusura della discussione alla pubblicazione della sentenza, il verificarsi dell'evento, pur se notificato dal procuratore, non produce alcun effetto interruttivo, perchè la situazione delle parti è cristallizzata al momento iniziale di tale fase e ad essa si riferisce la sentenza.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

MASSIMA:

“L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cpc (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cpc, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato. Tale posizione giuridica si modifica qualora, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, o se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza o notificati alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la stessa parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte, o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 cpc”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 15295 del 4.7.2014 - Morte della parte e ultrattività del mandato

MASSIMA:

“Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 cpc, è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330/1 cpc, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 16379 DEL 17.7.2014

DELIBAZIONE SENTENZE ECCLESIASTICHE

**I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA NELLE CAUSE DI
NULLITA' DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO
IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA L'INTIMA
CONVINZIONE DI ESCLUDERE I BONA MATRIMONII E LA
BUONA FEDE DELL'ALTRO CHE NON CONOSCEVA LA
RISERVA MENTALE DEL CONIUGE CON CUI PERALTRO HA
CONVISSUTO PER ANNI**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

PRESUPPOSTI STORICO - GIURIDICI:

- I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA HANNO INTERESSATO LA STORIA D'ITALIA FIN DALLA NASCITA DELLO STATO UNITARIO**
- LA CHIESA AVVERSO' LA NASCITA DELLO STATO UNITARIO DURANTE GLI ANNI DEL RISORGIMENTO - CI FU LA CD. "QUESTIONE ROMANA"**
- IL PONTEFICE, PIO IX, GIOVANNI MARIA MASTAI FERRETTI DA PORTO RECANATI (MC), PAPA DAL 1846 AL 1878, OSTEGGIO' LA NASCITA DELLO STATO UNITARIO CON VARI ATTI TRA CUI: L'ALLOCUZIONE DEL 29.4.1848; IL NON EXPEDIT DEL 30.1.1868 E LA SCOMUNICA DEL 1.11.1870**
- IL 13.5.1871 FU EMANATA LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE CON CUI LO STATO REGOLO' UNILATERALMENTE I RAPPORTI CON LA CHIESA CHE PERO' NON LA ACCETTO' E NON RICONOBBE LO STATO ITALIANO**
- CON LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE LO STATO ITALIANO TRATTO' LA CHIESA ALLO STESSO MODO IN CUI L'AVREBBE TRATTATA UNO STATO PREUNITARIO ATTUANDO IL PRINCIPIO GIANSENISTICO "LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO" FATTO PROPRIO DA CAVOUR**
- STATO E CHIESA MANTENNERO ORDINAMENTI DEL TUTTO SEPARATI**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

PRESUPPOSTI STORICO - GIURIDICI:

- LO STATO E LA CHIESA SI RICONCILIARONO IL 11.2.1929 CON I PATTI LATERANENSI CONCLUSI DAL PRIMO MINISTRO BENITO MUSSOLINI E DAL SEGRETARIO DI STATO CARDINALE PIETRO GASPARRI**
- CON I PATTI LATERANENSI LA CHIESA CATTOLICA RICONOBBE LO STATO ITALIANO E FU COSTITUITO LO STATO CITTA' DEL VATICANO**
- CON I PATTI LATERANENSI LA CHIESA CATTOLICA EBBE IMPORTANTI CONCESSIONI IMPENSABILI DA UNO STATO LIBERALE OTTOCENTESCO**
- CON I PATTI LATERANENSI FU INTRODOTTO IL MATRIMONIO CONCORDATARIO E LA RISERVA DI GIURISDIZIONE A FAVORE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI SULLE CAUSE DI NULLITA' DEI MATRIMONI**
- L'ART. 7 COST. PREVEDE CHE I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENSI E CHE LE LORO MODIFICHE ACCETTATE DALLE DUE PARTI NON MODIFICANO LA COSTITUZIONE**
- I PATTI LATERANENSI FURONO MODIFICATI IL 18.2.1984 CON IL NUOVO CONCORDATO TRA LO STATO E LA CHIESA CHE FU FIRMATO PER LO STATO DAL PRIMO MINISTRO BETTINO CRAXI E PER LA CHIESA DAL SEGRETARIO DI STATO CARDINALE AGOSTINO CASAROLI**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

Art. 8/2 Legge 25.3.1985 n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18.2.1984 di modifica del Concordato

Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;*
- b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;*
- c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.*

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

Art. 797/1 cpc

*La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire; 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge; 4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; 5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6) che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7) **che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.***

La norma, abrogata ex art. 73 L. 31.5.1995 n. 218, vale ancora per le sentenze ecclesiastiche perché richiamata negli accordi tra Stato e Chiesa Cattolica stipulati ex art. 7 Cost. (Cass. Sez. I, 29.3.2013 n. 7946).

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

QUESTIONI CONTROVERSE:

IN CASO DI RICHIESTA DI DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITA' DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER VIZIO DEL CONSENSO IMPUTABILE A UNO SOLO DEI CONIUGI LA BUONA FEDE DELL'ALTRO E LA CONVIVENZA PROTRATTASI PER ANNI SONO O MENO OSTATIVE A DETTA DELIBAZIONE E CIOE' FANNO O NO PARTE DELL'ORDINE PUBBLICO INTERNO CHE OSTA ALLA DELIBAZIONE DI SENTENZA CONTRARIA?

SE SI, LA CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO E' RILEVABILE D'UFFICIO O A ISTANZA DI PARTE?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La limitata portata della convivenza come coniugi e l'inesistenza nelle norme costituzionali di un principio chiaramente evincibile sulla prevalenza del matrimonio - rapporto sul matrimonio - atto, anche se viziato, fanno sì che, in caso di matrimonio nullo per vizi del consenso, l'impugnazione dell'atto non è impedita dalla convivenza come coniugi; altrimenti si avrebbe una modifica dell'ordinamento. In questo senso la convivenza tra i coniugi protrattasi nel tempo e la buona fede dell'altro coniuge non impediscono la dichiarazione di nullità del matrimonio e la conseguente delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa di detta nullità.

(Cass. Sez. Un., 20.7.1988 n. 4700; Cass. Sez. I, 4.6.2012 n. 8926)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Nel nostro diritto vivente la forma e la manifestazione del consenso all'atto del matrimonio comportano la tipicità delle cause che determinano un vizio o una mancanza della volontà; nello stesso tempo però queste giustificano lo speciale rilievo del rapporto coniugale, che, nato dall'atto, anche se viziato, incide con la convivenza o coabitazione spesso per un certo periodo di tempo, come fatto convalidante la volontà espressa all'atto della celebrazione e ostativo, per l'ordine pubblico italiano, a far rilevare l'invalidità del consenso del matrimonio in sede giurisdizionale.

(Cass. Sez. Un., 18.7.2008 n. 19808)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La distinzione tra "matrimonio - atto" e "matrimonio - rapporto" e la "convivenza tra i coniugi" o "come coniugi" da ricondurre al "matrimonio - rapporto", hanno un fondamento nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana.**
- La Costituzione agli artt. 29 e 30 distingue il "matrimonio-atto" dal "matrimonio-rapporto"; La stessa distinzione c'è nel codice civile (art. 143: matrimonio - atto; artt. 144 e 147: matrimonio - rapporto).**
- Il "matrimonio - rapporto", che ha origine nel "matrimonio - atto", è un'espressione che comprende molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale e familiare - che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità.**
- Un elemento essenziale del "matrimonio - rapporto" è la "convivenza" dei coniugi che, nell'attuale significato giuridico di tale espressione, connota il rapporto matrimoniale in modo determinante.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La "convivenza" (e non la sola e mera "coabitazione") dei coniugi o "come coniugi" è la consuetudine di vita comune, il "vivere insieme" stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo tale da costituire "legami familiari", nei sensi dianzi specificati e integra un aspetto essenziale del "matrimonio - rapporto", essendo una manifestazione di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.**
- Proprio per questo la nozione di "convivenza coniugale" richiede un'ulteriore, duplice specificazione per la sua corretta individuazione sul piano giuridico: l'esteriorità - o la sua riconoscibilità esteriore - e la stabilità, cioè il determinare, secondo ragionevolezza, il periodo di tempo necessario perchè essa possa qualificarsi come stabile.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Per l'esteriorità, la convivenza coniugale deve essere riconoscibile attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco e, perciò, deve essere anche dimostrabile in giudizio mediante idonei mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici.**
- Per la stabilità va individuato il periodo di tempo dalla celebrazione del matrimonio, trascorso il quale dalla convivenza coniugale può legittimamente inferirsi anche una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, tale da implicare anche la sopravvenuta irrilevanza dei vizi genetici eventualmente inficianti l'"atto" di matrimonio, che sono così "sanati" dall'accettazione del rapporto.**
- La convivenza per almeno tre anni dopo il matrimonio, essendo prevista e tutelata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, ex art. 797 cpc impedisce la delibazione delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La “convivenza coniugale” successiva al matrimonio concordatario, opposta da un coniuge all'altro nel giudizio di delibazione, è un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo a istanza di parte.**
- Ciò perché la convivenza è connotata non soltanto da un'indubbia “complessità fattuale” ma anche dalla connessione molto stretta di tale complessità con l'esercizio di diritti, con l'adempimento di doveri e con l'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi; quindi può essere eccepita soltanto dal coniuge che, quale partecipe esclusivo del rapporto matrimoniale, intende farla valere come situazione giuridica impeditiva della delibazione richiesta**
- Inoltre perché la fattispecie è riconducibile per analogia a quella prefigurata dalla legge sul divorzio che all'art. 3/ n. 2 lett. b), primo capoverso, ultimo periodo, secondo cui l'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

MASSIMA SOSTANZIALE:

“La convivenza 'come coniugi' va intesa - per la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30, 31) le Carte Europee dei Diritti (art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice Civile - quale elemento essenziale del 'matrimonio - rapporto', che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile, e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. Così intesa la convivenza 'come coniugi', protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di 'ordine pubblico italiano' e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7/1 Cost. e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, del 18.2.1984 che modifica il Concordato lateranense del 11.2.1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla Legge 25.3.1985, n. 121 (in particolare dell'art. 8, n.2, lett. c, dell'Accordo e del punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797/1 n. 7 cpc - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per ogni vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico' nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 16379 del 17.7.2014 - Delibazione sentenze ecclesiastiche

MASSIMA PROCESSUALE:

“La convivenza 'come coniugi' intesa come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una 'complessità fattuale' strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assuefazione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta-, potendo invece essere eccepita solo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, che ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva. Ne consegue che il giudice della delibazione può disporre un'apposita istruzione probatoria, tenendo conto sia della complessità dei relativi accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi, sia del dovere di osservare in ogni caso il divieto di riesame del merito della sentenza canonica, espressamente imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lett. b), n. 3 del Protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando comunque il controllo del giudice di legittimità secondo le speciali disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale, i normali parametri previsti dal cpc e i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 20488 DEL 29.9.2014

COMODATO PER LE ESIGENZE DELLA FAMIGLIA

**IL PROBLEMA DELLA APPOSIZIONE AL CONTRATTO DI
COMODATO DI UNA DATA DI SCADENZA NON
DETERMINATA MA COMUNQUE RICAVABILE DAL
CONTESTO DEL CONTRATTO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia

Art. 1803 cc: Contratto di comodato - Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1809 cc: Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 cc: Contratto senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia

QUESTIONE CONTROVERSA:

IN CASO DI CONCESSIONE IN COMODATO DI UN BENE IMMOBILE AI COMODATARI PER ESIGENZE DELLA LORO FAMIGLIA, IL COMODATO E' A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO? QUINDI, IL COMODANTE PUO' CHIEDERE LA RESTITUZIONE IMMEDIATA DEL BENE DATO IN COMODATO IN OGNI MOMENTO O SOLO SE SOPRAVVUENE UN URGENTE E IMPREVEDIBILE BISOGNO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809 cc.

(Cass. Sez. Un., 21.7.2004 n. 13603; Cass. Sez. I, 2.10.2012 n. 16769)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Qualora venga concesso un comodato sine termine su un immobile destinato ad abitazione familiare (e solo per tale scopo concesso), si ha la fattispecie del cd. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo sorto tra le parti è rimessa, in via potestativa, alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione personale dei coniugi comodatari, al genitore affidatario della prole.

(Cass. Sez. III 7.7.2010 n. 15986)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Il codice civile prevede due tipi di comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, ex art. 1810 cc, sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata".**
- Nel secondo caso, mancando un termine e non potendo desumerlo dalla destinazione del bene, si può chiedere *ad nutum* il rilascio.**
- L'art. 1809 cc riguarda invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza. In esso il comodante può esigere la restituzione immediata solo se sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno.**
- A questo tipo contrattuale va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la sua destinazione a soddisfare esigenze abitative della famiglia del comodatario. E' infatti un contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per *relationem*, con la destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Ciò però non significa che, ogniqualvolta un immobile sia dato in comodato con destinazione abitativa, gli vada riconosciuta durata pari alle esigenze familiari del comodatario, ancorché disgregata.**
- I giudici di merito devono valutare l'esistenza di un termine finale di godimento, che potrebbe emergere dalle motivazioni espresse nel momento in cui fu concesso il bene e che impedirebbe di protrarre oltre l'occupazione. Devono poi fare una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti.**
- Ciò significa che il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenni o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che tale era la pattuizione del diritto di godimento.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 20488 del 29.9.2014 - Comodato per le esigenze della famiglia

MASSIMA:

“Il comodato di un immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso «anche nelle sue potenzialità di espansione», va ricondotto al regime contrattuale di cui all'art. 1809 cc che concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

SENTENZA n. 23675 DEL 6.11.2014

QUANDO SI PERFEZIONA LA LITISPENDENZA

**IL PROBLEMA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA
LITISPENDENZA SE CON LA CONSEGNA DELLA CITAZIONE
ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O CON LA CONSEGNA
DELL'ATTO AL DESTINATARIO PER STABILIRE LA
PREVENZIONE TRA DUE CAUSE IN RAPPORTO DI
CONTINENZA, UNA INIZIATA CON CITAZIONE E L'ALTRA
CON RICORSO PER INGIUNZIONE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 23675 del 6.11.2014 - Quando si perfeziona la litispendenza

Art. 39 cpc: Litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

Art. 149 cpc: Notificazione a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Art. 643 cpc: Notificazione del decreto

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 23675 del 6.11.2014 - Quando si perfeziona la litispendenza

QUESTIONE CONTROVERSA:

IN CASO DI COESISTENZA DI DUE CONTROVERSIE, INIZIATE UNA CON RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E L'ALTRA CON CITAZIONE, PER DETERMINARE LA LITISPENDENZA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA SECONDA SULLA PRIMA SI HA RIGUARDO ALLA SOLA RICHIESTA DI NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE O VA CONSIDERATA LA DATA DI EFFETTIVA RICEZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 23675 del 6.11.2014 - Quando si perfeziona la litispendenza

PRESUPPOSTI:

Premesso che le Sezioni Unite con sentenza n. 9535 del 2013 hanno detto che la litispendenza per un procedimento iniziato con citazione coincide col momento di perfezionamento della notificazione per il destinatario, con l'ordinanza di rimessione ex art. 374 cpc si è ritenuto di sollecitare un nuovo intervento delle Sezioni Unite anche per chiarire: a) se, l'individuazione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante operi, solo per impedire una decadenza a suo carico o per valutare la tempestività di un suo adempimento, rilevando invece a tutti gli altri effetti il momento del perfezionamento della notifica per il destinatario; b) quando il problema della litispendenza e della continenza si ponga per una domanda introdotta con ricorso monitorio (in relazione alla quale la pendenza del giudizio è collegata al deposito) e ad una domanda introdotta con citazione, se per la seconda domanda vada dato rilievo al momento di perfezionamento della notifica per il notificante.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 23675 del 6.11.2014 - Quando si perfeziona la litispendenza

Le Sezioni Unite ribadiscono il proprio orientamento perché:

- Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9535 del 2013, hanno distinto i due diversi momenti del procedimento di notificazione: la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e la da parte del destinatario.**
- Questa distinzione rileva ogni volta che dall'individuazione della data di notificazione discendano decadenze o altri impedimenti, a carico dell'una o dell'altra parte, mentre la pendenza della lite non rientra in questo ambito e la litispendenza coincide col momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato che corrisponde con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario.**
- La notificazione non è un atto istantaneo ma una sequenza di atti che, posti in essere da soggetti diversi, hanno per unico scopo quello di determinare la conoscenza legale dell'atto notificato.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 23675 del 6.11.2014 - Quando si perfeziona la litispendenza

Le Sezioni Unite ribadiscono il proprio orientamento perché:

- Le l'iter procedimentale ha determinate caratteristiche oggettive che permettono con certezza di identificare il momento in cui, completato il procedimento, la notificazione può ritenersi oggettivamente, giuridicamente e "storicamente" avvenuta.**
- Nè si può dire che ci sarebbe disuguaglianza tra chi introduce una domanda con ricorso per decreto ingiuntivo (in cui c'è litispendenza quando si deposita il ricorso) e chi la introduce con citazione (nelin cui invece la litispendenza si ha al momento della ricezione dell'atto).**
- Non esiste però un solo modello processuale e quindi si può parlare di uguaglianza solo di fronte al medesimo procedimento e non certo a procedimenti diversi che sono quindi regolati in modo difforme.**
- Ciò vale anche per individuare la litispendenza, con riguardo a liti sottoposte a diversa disciplina e introdotte con atti differenti per il solo fatto che le suddette discipline si trovino "a confronto".**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 23675 del 6.11.2014 - Quando si perfeziona la litispendenza

MASSIMA:

“Per determinare la litispendenza ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest'ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante; né può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell'impulso di parte nell'individuazione del giudice naturale della controversia è solo l'effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore.”

GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE